

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (CE) N. 1726/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 luglio 2003

**che modifica il regolamento (CE) n. 417/2002 sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(2)</sup>,

sentito il Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>(3)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 417/2002 <sup>(4)</sup> stabilisce un meccanismo di introduzione accelerata per l'applicazione dei requisiti di doppio scafo o tecnologia equivalente della convenzione MARPOL 73/78 alle petroliere monoscafo, per ridurre il rischio di inquinamento accidentale da idrocarburi nelle acque europee.
- (2) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero compiere ogni sforzo per assicurare che norme analoghe a quelle contenute nel presente regolamento, che modifica il regolamento (CE) n. 417/2002 possano essere istituite nel 2003 a livello mondiale, mediante una modifica della convenzione MARPOL. La Commissione e il Consiglio si compiacciono per la disponibilità manifestata dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO) ad effettuare una riunione supplementare del comitato per la protezione dell'ambiente marittimo (MEPC) nel dicembre 2003 allo scopo di agevolare una soluzione internazionale concernente l'eliminazione accelerata delle petroliere monoscafo e l'introduzione a breve termine di un divieto a carico delle petroliere monoscafo che trasportano prodotti petroliferi pesanti.
- (3) La Comunità è seriamente preoccupata dal fatto che i limiti di età per la navigazione di petroliere monoscafo nel regolamento (CE) n. 417/2002 non siano abbastanza severi. Particolarmente alla luce del naufragio della petro-

liera monoscafo «Prestige», della categoria 1, che aveva la stessa età dell'«Erika», 26 anni, tali limiti di età dovrebbero essere ulteriormente abbassati.

- (4) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla sicurezza del trasporto di idrocarburi via mare propone limiti di età di 23, 28 e 25-30 anni rispettivamente per tre categorie di petroliere monoscafo e corrispondenti date limite nel 2005, 2010 e 2015. La proposta iniziale della Commissione prevedeva che il regolamento doveva applicarsi alle petroliere di portata lorda pari e superiore a 600 tonnellate. I limiti stabiliti alla fine dei negoziati nel regolamento (CE) n. 417/2002 erano nettamente inferiori.
- (5) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul miglioramento della sicurezza in mare dopo l'incidente della Prestige indicava che la Commissione intendeva presentare una proposta di regolamento per vietare il trasporto di combustibile pesante in petroliere monoscafo dirette a/provenienti da porti negli Stati membri.
- (6) Nelle conclusioni del 6 dicembre 2002 il Consiglio invitava la Commissione a presentare quanto prima una proposta per accelerare l'eliminazione progressiva di petroliere monoscafo e incorporare il regime di valutazione delle condizioni della nave per le petroliere, di qualsiasi modello, a partire dall'età di 15 anni. Il Consiglio riconosceva anche che i prodotti petroliferi pesanti dovrebbero essere trasportati soltanto in petroliere a doppio scafo.
- (7) L'accelerazione dell'eliminazione progressiva delle navi monoscafo farà aumentare il numero delle navi da rottamare ed è opportuno assicurare che le operazioni di rottamazione siano effettuate in maniera sicura per l'uomo e l'ambiente.
- (8) Il regime di valutazione delle condizioni della nave mira a rilevare le debolezze strutturali nelle petroliere di una certa età e dovrebbe quindi applicarsi a partire dal 2005 a tutte le petroliere di età pari e superiore a 15 anni.

<sup>(1)</sup> Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

<sup>(2)</sup> GU C 133 del 6.6.2003, pag. 97.

<sup>(3)</sup> Parere del Parlamento europeo del 4 giugno 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 luglio 2003.

<sup>(4)</sup> GU L 64 del 7.3.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2099/2002 (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1).